

ALLEGATO N° 5

CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DI n°44/2001.

Deliberato dal Consiglio di Istituto del 28/02/2018

VISTO

il regolamento di contabilità DA 44/2001, con il quale viene attribuito alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera professionali ed intellettuali con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti le cui competenze non sono reperibili all'interno dell'Istituto e comunque garantiscono l'arricchimento dell'Offerta Formativa;

VISTO

l'art.33, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale si affida al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti con gli esterni;

CONSIDERATA

la possibilità di dover reperire esperti esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel POF;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO CHE FISSA I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

Art.1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del DA 44/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte di personale esterno per attività specifiche e peculiari che richiedono specifica competenza professionale e comunque rientrano nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel POF.

Art.2 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico, sulla base di progetti del PTOF, del POF e dei finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti, individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esterno e ne dà formazione affiggendo all'ALBO della scuola (Albo Pretorio on line), la tipologia del posto e l'attività.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato :

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nei termini che sarà stabilito dal dirigente scolastico, può presentare domanda ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire l'incarico.

Art.3 – REQUISITI PROFESSIONALI

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel POF, per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce che i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio – esperienze lavorative sono i seguenti :

- a. dottorato di ricerca = **3 punti**;
- b. laurea vecchio ordinamento = **5 punti**;
- c. laurea triennale = **2 punti**; laurea specialistica : **3 punti**;
- d. abilitazioni ed altri titoli accademici : **2 punti per titolo, max. 2 titoli valutabili**;

In caso di parità nel punteggio relativo al titolo di studio, ha la precedenza chi è in possesso della laurea specialistica.

- e. iscrizioni in albi professionali specifici per quella professione : **2 punti**;
- f. esperienze documentate nella tipologia richiesta dal progetto : **1 punto per ognuna, fino a 2 punti max**;
- g. dichiarazione dell'esperto che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse.

A parità di punteggio totale ha la precedenza il più giovane.

Art.4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I criteri per la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono determinati dal Consiglio di Circolo.

Nell'ambito di tali criteri, il Dirigente Scolastico determina il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti:

a) Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito in misura corrispondente al compenso orario spettante ai docenti per ore aggiuntive di insegnamento, di seguito specificata : € 35.00 l.d. .

Art.5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

Il Dirigente Scolastico determina la scelta e la selezione del contraente mediante la valutazione dei requisiti di cui all'art.3, con l'ausilio di apposita commissione composta dal DSGA e da personale Funzione Strumentale specifica o referente del progetto.

Art.6 – STIPULA CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti dal presente regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa dell'esperto.

Nel contratto dovranno essere indicati, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli:

- le modalità di pagamento e il termine da cui decorre il diritto al pagamento degli emolumenti spettanti;
- le cause che possono dar luogo alla risoluzione anticipata del contratto;
- la natura giuridica del rapporto di prestazione d'opera occasionale, qualificato come prestazione d'opera intellettuale;
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- il contraente è tenuto al rispetto delle norme indicate nel codice della Privacy ed in particolare sarà incaricato del trattamento dati e riceverà tutte le indicazioni a cui attenersi con le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

Il contratto dovrà indicare il luogo dell'attività e l'arco di tempo in cui si svolgerà.

Il contratto verrà registrato sul registro dei contratti.

Art.7 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D. Lvo 30/3/2001 n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 commi 1-2 D. Lvo 165 e successive integrazioni e modifiche.